

Roma, 9 settembre 2026
Prot. n. 4344

I Presedenti delle Associazioni Territoriali aderenti a InArSind
P.C. ai Delegati all' Assemblea Nazionale
ai Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale
ai Componenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti
ai Colleghi iscritti alla Sezione Unica Nazionale
L O R O S E D I

OGGETTO: Compensi dei CTU e dei periti: cosa cambia dopo la sentenza del TAR

Cari Presidenti,
con sentenza n. 14327/2026, depositata il 19 agosto 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Quinta Bis ha accolto il ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova avverso il silenzio serbato dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'istanza avanzata ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la quale si chiedeva l'adeguamento della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo spettanti agli ausiliari del magistrato - e in particolare ai consulenti tecnici e ai periti iscritti all'Albo degli Ingegneri - in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI).

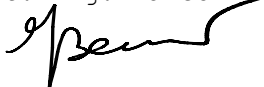
Il TAR ha stabilito che i due Ministeri devono provvedere, di concerto, entro 120 giorni dalla notifica della sentenza, nominando sin d'ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Va però segnalato che il giudice ha imposto di provvedere senza stabilire in quale misura: l'incremento del 60,1% di cui si legge in questi giorni è la percentuale indicata dall'Ordine ricorrente, non un dato accertato in sentenza. La pronuncia è inoltre di primo grado.

Al fine di consentire agli iscritti di conoscere e approfondire un argomento per il quale la nostra Associazione ha sempre chiesto che i Ministeri competenti dessero attuazione all'obbligo di adeguamento già previsto dalla legge, abbiamo redatto la documentazione allegata, che fa il punto sull'iter giudiziario già espletato e su quello ancora possibile.

Con l'occasione si allega anche la circolare del Ministero della Giustizia del 24 luglio 2026 in materia di termine per proporre le opposizioni di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 (opposizione al decreto di pagamento): il Ministero ha chiarito che il termine di trenta giorni decorre dalla notifica del provvedimento e non più dalla comunicazione di cancelleria e che, in mancanza di notifica, l'opposizione può essere proposta entro sei mesi dalla pubblicazione.

Si prega di voler dare diffusione della presente e dei relativi allegati agli iscritti delle rispettive sezioni.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Ing. Marco Becucci)



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Camelo Russo)

